

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Campania, Napoli, Sezione II, 22 marzo 2010, n. 1530

E' legittimo il provvedimento con il quale la sottocommissione elettorale circondariale ha provveduto alla cancellazione da una lista elettorale dei nominativi di alcuni candidati alla carica di consigliere comunale, in quanto gli stessi hanno ommesso di presentare, in sede di accettazione della candidatura, l'espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000.

Omissis

è incontestata la mancanza negli atti redatti dai ricorrenti, in sede di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, della espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - ossia di non aver riportato condanna definitiva per i delitti ivi previsti ovvero di non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione ex art. 1 l. n. 575/1965 (come sostituito dall'art. 13 l. n. 646/1982).

Ad avviso del Collegio, l'adempimento ommesso è inquadrabile infatti nella categoria giuridica delle cc.dd. "forme sostanziali" o "vincolate", che non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali, a giudizio del legislatore, ad assicurare la certezza in ordine all'assenza delle cause ostative alla candidatura, imprescindibile per garantire la corretta e tempestiva ammissione degli aspiranti alla competizione elettorale.

Omissis

La soluzione della questione nei termini appena delineati non è incisa neppure dall'entrata in vigore del d.l. 5 marzo 2010 n. 29, ispirato ad assicurare nel modo più ampio il *favor electionis*, atteso che allorquando il legislatore fa propria un'interpretazione delle previsioni normative che comporta una dequotazione dei vizi formali, come in materia di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, esige che i dati mancanti "siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta" (art. 1, comma 2). Nel caso di specie, invece, come si è fin qui chiarito, l'ommissione in parola non era ricavabile neppure *aliunde* dalla restante documentazione presentata.

Omissis